



Area: Funzioni Fondamentali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ecologia e Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti
Ufficio: Rifiuti

DETERMINAZIONE

Determina n. 76 del 08/03/2024

Treviso, 08/03/2024

Oggetto: DITTA PADANA ROTTAMI SRL - CASTELFRANCO VENETO, VIA PER SAN FLORIANO, 13 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI E AUTODEMOLIZIONE - RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO CON MODIFICHE - DLGS 152/06 - DLGS 209/03 - PTA - LR 3/2000 - L 33/1985.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il DDP n. 214 del 26/05/2016, con cui la ditta Padana Rottami Srl (P.IVA 01348930262), con sede legale ed operativa in comune di Castelfranco Veneto, via per San Floriano n. 13, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e del DLgs n. 209/2003 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti e autodemolizione, catastalmente individuato al Foglio n. 50, mapp. nn. 1031 e 1032, fino al 12/04/2022;

RICHIAMATO il DDP n. 497 del 30/10/2018, con cui la Ditta è stata autorizzata all'installazione dell'impianto di aspirazione e filtrazione a servizio delle operazioni di ossitaglio;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del DLgs n. 152/2006, la Ditta ha proseguito l'attività di gestione dell'impianto previa estensione delle garanzie finanziarie prestate, ad oggi valide fino al **30/06/2024**, nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo;

VISTA la richiesta della Ditta pervenuta in data 22/09/2021, assunta al prot. n. 54997, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006, finalizzata al rinnovo del DDP n. 214/2016 così come modificato dal DDP n. 497 del 30/10/2018;

VISTA la nota pervenuta in data 11/05/2023, assunta al prot. n. 26278, con cui la Ditta ha presentato istanza di inserimento di una nuova pressa cesoia fissa in sostituzione di n. 3 cesoie attualmente presenti, con richiesta di accorpare il relativo procedimento amministrativo al procedimento di rinnovo in corso;





PRESO ATTO del contributo istruttorio di ARPAV UO Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi, pervenuto in data 31/07/2023, assunto al prot. n. 45306;

VISTO il parere dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, pervenuto in data 11/07/2023, assunto al prot. n. 41525 del 12/07/2023, favorevole con raccomandazioni;

PRESO ATTO che il Comune di Castelfranco Veneto non ha trasmesso parere entro i termini richiesti nella convocazione della conferenza dei servizi del 12/06/2023, prot. 34292, configurandosi così assenso senza condizioni (art. 14 bis, comma 4 della L 241/90);

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta in data 09/10/2023, assunta al prot. n. 59583, in data 07/11/2023, assunta al prot. n. 66320, in data 10/11/2023, assunta al prot. n. 67128, in data 05/12/2023, assunta al prot. n. 72176 e in data 27/12/2023, assunta al prot. n. 76035;

VISTA l'istruttoria condotta dagli uffici dell'Unità Operativa Gestione dei Rifiuti del 12/12/2024, dell'Unità Operativa Emissioni in Atmosfera e AIA del 20/11/2023 e dell'Unità Operativa Tutela delle Acque del 03/01/2024;

RITENUTO di rinnovare, con il presente provvedimento, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi e autodemolizione e di approvare le modifiche richieste dalla Ditta;

RITENUTO che l'impianto in parola debba essere gestito secondo:

- la configurazione impiantistica, i quantitativi e i contenuti del DDP n. 214 del 26/05/2016 e del DDP n. 497 del 30/10/2018, fino alla sottoscrizione per accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie stabilite nel presente provvedimento;
- la configurazione impiantistica, i quantitativi e le prescrizioni dell'Allegato tecnico approvato con il presente provvedimento a partire dalla data di sottoscrizione per accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie stabilite dal presente provvedimento;

RICORDATO che, per il progetto di modifica esaminato, la presente approvazione non costituisce titolo edilizio che, qualora necessario, rimane di competenza comunale;

RICORDATO che l'individuazione del codice EER è esclusiva responsabilità del produttore del rifiuto, secondo quanto disposto dall'art. 184, comma 5 del Dlgs n. 152/2006 e che il presente atto non costituisce indicazione, né avallo in tal senso;

VISTA la DGRV n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

DATO ATTO che la Ditta ha in essere le seguenti garanzie finanziarie:





a) polizza fideiussoria n. 278800384 e successive appendici, rilasciata da Generali Assicurazioni, con importo pari a Euro 158.640,00 (centocinquantottomilaseicentoquaranta/00) con data di scadenza il 30/06/2024 e termine per escutere il 30/06/2026 (importo ridotto in forza della certificazione UNI EN ISO 14001:2015);

b) polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento n. 507711 emessa da Chartis Europe SA, con un massimale assicurato di Euro 3.000.000,00/Euro (tremilioni/00), con opzione di tacito rinnovo;

ATTESO che, ai sensi dell'allegato A alla DGRV 2721/2014, ad ogni modifica dell'attività, con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere un'esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente;

RITENUTO di richiedere alla Ditta la trasmissione di una nuova polizza fideiussoria, ovvero appendice di quella già vigente, per recepimento del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo n. 01220413933687 del 25/09/2023;

VISTI il DLgs n. 152/2006 e la LR n. 3/2000;

VISTO il DLgs n. 209/2003 che detta la disciplina sui veicoli fuori uso;

VISTO il DLgs n. 49/2014 relativo alla disciplina dei RAEE;

VISTO il DLgs n. 101/2020 che prevede la sorveglianza radiometrica sui materiali metallici;

VISTA la DGRV n. 119/2018 che fornisce indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;

VISTI la LR n. 33/1985, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i. e la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il DLgs n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 147 bis del DLgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La ditta Padana Rottami (P.IVA 01348930262), con sede legale e operativa in via per San Floriano n. 13 in comune di Castelfranco Veneto (TV) è autorizzata, ai sensi dell' art. 208 del DLgs n. 152/2006 e del DLgs n. 209/2003, alle modifiche e all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti e autodemolizione, insistente su un'area catastalmente identificata al foglio n. 20, mappali nn. 1031 e





1032, secondo i documenti pervenuti in data 09/05/2023, assunti al prot. n. 26278 del 11/05/2023, integrati e modificati con documenti assunti ai prot. nn. 59583 del 09/10/2023, 66320 del 07/11/2023, 671028 del 10/11/2023, 72176 del 05/12/2023, 76035 del 27/12/2023 e fatti salvi i documenti progettuali già approvati dalla scrivente Amministrazione.

La presente autorizzazione ha validità fino al **07/03/2034**.

L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa e dal presente provvedimento e nel caso non sussista valido titolo di disponibilità degli immobili e dell'area sulla quale insiste l'impianto, ogni modifica dei quali deve essere comunicata a questa Amministrazione.

ART. 2 - Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica per l'impianto di cui all'art. 1 ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006, e comprende:

- a) autorizzazione alle modifiche impiantistiche di cui alla documentazione richiamata all'art. 1, ad esclusione dei titoli edilizi, qualora necessari, in capo al Comune di Castelfranco Veneto;
- b) autorizzazione con la configurazione impiantistica, i quantitativi e i contenuti dei DDP n. 214 del 26/05/2016 e DDP n. 497 del 30/10/2018, fino alla sottoscrizione per accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al successivo art. 7;
- c) autorizzazione all'esercizio con configurazione di layout, quantitativi e prescrizioni stabiliti nell'Allegato tecnico al presente provvedimento, a partire dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie di cui al successivo art. 7;
- d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle condizioni riportate nell'Allegato tecnico;
- e) autorizzazione agli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle due linee di trattamento dell'impianto di depurazione, una per il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e l'altra per il trattamento di quelle successive, a servizio dell'area scoperta adibita alla gestione dei rifiuti e a viabilità interna con recapito nel fossato "Scarico Quadri (Ramo 1)" per le acque di prima pioggia e sul suolo tramite trincea drenante e condotte forate per le acque eccedenti, alle condizioni riportate nell'Allegato tecnico.

ART. 3 - Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, la Ditta deve inviare a questa Amministrazione la documentazione fotografica e le caratteristiche dimensionali del ballatoio e delle prese per le misure e i campionamenti delle emissioni in atmosfera.





ART. 4 - L'avvio dell'esercizio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto dalla trasmissione da parte della Ditta di una comunicazione, recante in allegato:

- a) attestazione a firma del titolare della Ditta dell'installazione del macchinario e dell'ultimazione degli apprestamenti tecnici;
- b) le garanzie finanziarie di cui al successivo art. 7, la cui sottoscrizione per accettazione da parte della Provincia subordina l'avvio dell'esercizio stesso;
- c) la data di avvio effettivo dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento, subordinata alla restituzione per accettazione delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente;
- d) la nomina del collaudatore del macchinario accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

ART. 5 - Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto secondo quanto previsto all'art. 1, modificato in conformità al presente provvedimento, la Ditta deve trasmettere:

- il collaudo funzionale del nuovo macchinario attestante la corretta funzionalità dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 8 della LR n. 3/2000;
- i risultati di una campagna di verifiche fonometriche in campo post - operam, svolta in fase di lavorazione dell'impianto a pieno regime, per la valutazione dei valori di emissione e immissione sia assoluti che differenziali, nel rispetto della normativa vigente sul rumore e avendo a riferimento i recettori indicati nello Studio previsionale di impatto acustico.

La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale.

ART. 6 - L'impianto modificato, a partire dalla data di avvio di cui all'art. 4, deve essere gestito nel rispetto della documentazione progettuale e gestionale elencata all'art. 1, fatti salvi i documenti progettuali già approvati con i provvedimenti richiamati in premessa, nonché secondo quanto riportato nell'Allegato tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera;





d) SEZIONE D: Acque meteoriche di dilavamento.

ART. 7 - Per l'esercizio dell'attività la Ditta deve prestare/avere attive le seguenti garanzie finanziarie, secondo i requisiti previsti dall'Allegato A alla DGRV 2721/2014:

a) polizza RC Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocento/00) e garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto si deve prevedere che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo PEC, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo PEC;

b) nuova polizza fideiussoria assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 158.640,00 (centocinquantottomilaseicentoquaranta/00) o appendice della polizza vigente con recepimento del presente provvedimento.

In assenza di valida certificazione UNI EN ISO 14001, la Ditta deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Amministrazione ed adeguare di conseguenza l'importo della polizza fideiussoria secondo la norma regionale vigente entro trenta giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

ART. 8 - L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 9 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere comunicate preventivamente a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006.

ART. 10 - L'impianto di recupero rifiuti deve adeguarsi alle norme tecniche stabilite dal decreto del Ministero dell'interno 26 luglio 2022, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti" nei tempi previsti dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

ART. 11 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.





ART. 12 - La variazione del legale rappresentante della Ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 13 - Nell'eventualità in cui la Ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la Ditta si trovasse in fallimento e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro ed il trattamento dei rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 14 - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 15 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo recettore.

ART. 16 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Dlgs n. 159/2011 (normativa antimafia) e nel caso non sussistano più i requisiti soggettivi dichiarati in data 22/09/2021, assunti al prot. n. 54997.

ART. 17 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'ARPAV di Treviso, al Comune sede d'impianto, all'ACI-PRA, all'Area tecnica e gestionale UO Economia circolare e ciclo dei rifiuti, EoW e Sottoprodotti di ARPAV e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

ART. 18 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso.

**IL DIRIGENTE
BUSONI SIMONE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



